



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioc5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioc5.it



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N. 308

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 29.11.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 maschile

GARA DEL 27/10/2024: CAME TREVISO - YESWORK VALLI Reclamo proposto da: Come Dosson

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società CAME TREVISO C/5 avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell'incontro di che trattasi i calciatori Chiozzotto Thomas (nato il 22/12/2008) e Veronese Pietro (nato il 09/12/2008) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, entrambi sprovvisti dell'attestato di maturità agonistica previsto dall'articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art.34 comma 3 delle N.O.I.F. " *I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione.* ";

Secondo l'indirizzo costante della giurisprudenza sportiva tale norma ha portata generale ed immanente all'intero sistema normativo, è come tale non necessita di essere riprodotta nei singoli comunicati che disciplinano le varie competizioni (cfr. C.G.F. decisione del 01/06/2010 pubblicata sul



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5

Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma

Tel. 06.98876993

P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioc5.it

calcio5.gare@lnd.it

segreteria generale@pec.divisionecalcioc5.it



C.U. n. 283/CGF e decisione del 02/06/2011 pubblicata sul C.U. n. 297/CGF).

Dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a Cinque e presso il Comitato Regionale Veneto risulta che ambedue i predetti calciatori, ancora quindicenni alla data dell'effettuazione della gara, non fossero in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF e pertanto vi hanno preso parte in posizione irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 176 del 30/10/2024 decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: YEWORK VALLI la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 29/11/2024.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia